

*Articolo 3*

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2065/94, dev'essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato III, conformemente al facsimile riprodotto nell'allegato IV.

*Articolo 4*

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2065/94 l'organismo d'intervento rilascia un certi-

ficato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni destinazione, dopo il completamento di tale operazione.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*